



San Marino, 30 settembre 2022/1722 d.f.R

Prot. N. 92238/2022

Lettera circolare

A tutti gli operatori economici

Oggetto: Circolare applicativa in merito alla definizione di prestazioni di rilevanza artistica o culturale ai fini dell'applicazione del secondo comma dell'art.102 della Legge 166/2013 102 e successive modifiche nel testo vigente (di cui all'ottavo comma dell'art.148 della legge 166/2013).

Il secondo comma dell'articolo 102 della Legge 166/2013, prevede una deroga al regime ordinario di tassazione per le prestazioni aventi rilevanza artistica e culturale per le prestazioni svolte in territorio da non residenti. La riscossione avviene attraverso il meccanismo della ritenuta alla fonte da applicarsi a cura del committente.

La presente circolare ha la finalità di regolamentare l'applicazione del suddetto comma fermi restando gli eventuali principi convenzionali, già oggetto di circolare della Segreteria di Stato per le Finanze nel caso di Convenzione sulle doppie imposizioni sottoscritta con la Repubblica Italiana (vedasi la Circolare n. 5 del 2 aprile 2014 reperibile sul sito [www.finanze.sm](http://www.finanze.sm) ).

In merito alle prestazioni di *rilevanza artistica o culturale* si ritiene quindi vadano incluse in tale ambito le seguenti attività che per loro natura comportano lo svolgimento diretto di una attività finalizzata all'intrattenimento e con apporto creativo con esclusione delle attività a carattere divulgativo, didattico o di supporto tecnico.

Rientrano in tale ipotesi :

- scrittori, compositori e artisti interpreti teatrali, cinematografici o musicali, interpreti lettori e doppiatori (con l'esclusione della mera lettura di testi scritti);



- traduttori editoriali di testi letterari a condizione che l'opera realizzata si connoti per un effettivo carattere di originalità e non nella traduzione meccanica o pedissequa di termini in gran parte predeterminati (es manuali d'uso o testi tecnici);
- autori di rappresentazioni artistiche qualora l'opera sia finalizzata alla esposizione in musei, mostre o luoghi aperti al pubblico,
- giocolieri ed acrobati professionisti nell'ambito di spettacoli pubblici ,
- coloro che prestano la propria immagine quali testimonial o che utilizzano la propria notorietà sui canali telematici per influenzare le scelte dei consumatori (rientra nel caso il c.d. "influencer" o il soggetto la cui notorietà è di pubblico dominio e che presta la sua immagine per una sfilata di moda).

L'elencazione di cui sopra ha carattere tassativo, tuttavia ulteriori casistiche potranno essere valutate attraverso l'istituto dell'interpello preventivo previsto dall'art.123 della Legge 166/2013.

Nell'occasione, si precisa che gli sportivi non rientrano nella definizione oggetto della presente circolare e sono quindi assoggettati alla ritenuta di cui al primo comma dell'art. 102 nel testo di cui all'ottavo comma dell'art.148 della legge 166/2013 (regime transitorio).

Infine si ricorda che i redditi prodotti dalle attività sopra elencate da soggetti residenti, ancorché ricevuti sotto forma di beni o servizi, devono essere dichiarati ai fini dell'applicazione dell'imposta generale sui redditi.

Con l'occasione, porgo i migliori saluti.

Il Dirigente

Avv. Davide Gasperoni